

**Finanziato**
dall'Unione europea
NextGenerationEU**Italiadomani**
PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA**Procedura aperta ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. 36/2023****Esecuzione dei lavori sulla base del progetto esecutivo****Procedura telematica sulla piattaforma di e-procurement SINTEL di ARIA S.p.A. di Regione Lombardia**

Criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 108 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.

Ai sensi dell'art. 107, comma 3, del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. ci si riserva l'applicazione della c.d. "inversione procedimentale"

Lavori di realizzazione dell'estensione della rete di teleriscaldamento in Comune di Ponte di Legno e dei relativi allacciamenti di utenza o predisposizione dei medesimi – Lotto 1**(finanziato nell'ambito del Next Generation EU: PNRR)****CUP: J16I23000110006****CIG: B740B161BD**

La presente procedura è svolta dalla Stazione Appaltante - Centrale Unica di Committenza Unione Comuni Alta Valle Camonica, per conto della Società So.SV.A.V. srl ai sensi dell'art. 62, comma 11, del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.

Il presente bando di gara è redatto nel rispetto delle disposizioni del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e s.m.i. (cd. "Codice dei contratti pubblici", di seguito anche D.Lgs. 36/2023), delle Linee Guida dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) di attuazione del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., tenendo in considerazione altre disposizioni, linee Guida ANAC e Comunicati del Presidente ANAC rilevanti in materia.

La procedura si svolgerà sulla Piattaforma telematica di e-procurement denominata SINTEL, ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 36/2023, nel rispetto della normativa vigente in materia di appalti pubblici e di strumenti telematici.

Attraverso la piattaforma sono gestite le fasi di pubblicazione, presentazione, analisi, valutazione e ammissione dell'offerta, oltre che le comunicazioni e gli scambi di informazioni, con le modalità tecniche che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Documento.

La Piattaforma telematica è gestita da ARIA S.p.a. ed è accessibile all'indirizzo internet <https://www.ariaspa.it>

Per ulteriori indicazioni e approfondimenti riguardanti il funzionamento, le condizioni di accesso ed utilizzo del Sistema, nonché il quadro normativo di riferimento, si rimanda all'Allegato "Modalità tecniche per l'utilizzo della piattaforma Sintel" reperibile sul sito www.arca.regione.lombardia.it. Specifiche e dettagliate indicazioni sono inoltre contenute nei Manuali d'uso per gli Operatori Economici e nelle Domande Frequenti, cui si fa espresso rimando, messi a disposizione sul portale dell'Azienda Regionale Centrale Acquisti www.arca.regione.lombardia.it nella sezione Help&Faq: "Guide e Manuali" e "Domande Frequenti degli Operatori Economici". Per ulteriori richieste di assistenza sull'utilizzo di Sintel si prega di contattare il Contact Center di ARCA scrivendo all'indirizzo email supporto@arcalombardia.it oppure telefonando al numero verde 800.116.738.

1. CARATTERISTICHE DELLA PROCEDURA

Con determinazione a contrarre n. 116 del 11.06.2025 il Responsabile della CUC dell'Unione dei Comuni Alta Valle Camonica, ha preso atto della diserzione della precedente procedura e contestualmente ha indetto la presente procedura d'appalto per l'affidamento dei lavori in oggetto, come previsto dalla Convenzione integrativa sottoscritta con SO.SV.A.V. srl ed approvata con Delibera Giunta Esecutiva dell'unione n° 9 in data 01.04.2025 , attivando il procedimento ed approvando la documentazione e gli atti di gara.

Stazione appaltante ed Amministrazione Aggiudicatrice	La procedura di gara è esperita dalla Centrale Unica di Committenza dell'Unione dei Comuni dell'Alta Valle Camonica per conto della società SO.SV.A.V. srl .
Tipologia della procedura	Procedura aperta art. 71 del D.Lgs. n. 36/2023
Classificazione generale lavori	OG6 – Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione – Classifica III
Categoria prevalente	OG6 - Classifica II
Categorie Scorporabili	OG3 Classifica I - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari
Oggetto dell'appalto	Lavori di realizzazione dell'estensione della rete di teleriscaldamento in Comune di Ponte di Legno e dei relativi allacciamenti di utenza o predisposizione dei medesimi – Lotto 1
CIG	B740B161BD
CUP	CUP J16I23000110006
Termine ultimo per la presentazione delle offerte	Ore 12:00 del giorno Giovedì 26 Giugno 2025
Termine ultimo per la richiesta di chiarimenti	Entro martedì 24 Giugno 2025 precedente al termine fissato per la presentazione delle offerte.
Criterio di Aggiudicazione	Criterio del prezzo più basso. <i>*In caso di numero di offerte superiore a cinque si procederà alla determinazione della soglia di anomalia mediante il ricorso al metodo A di cui all'Allegato II.2 del predetto Codice.</i>
Valore totale della procedura	Euro 633.475,95
Importo lavori soggetti a ribasso	Euro 629.079,71
Valore dei costi non soggetti a ribasso	Euro 4.396,24
Responsabile del procedimento di gara per la CUC	Geom. Denis Faustinelli
Responsabile della fase di affidamento	Geom. Stefania Testini

Durata del contratto/termine e inizio esecuzione lavori	172 giorni naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna. <u>Verificata la necessità di iniziare celermente i lavori di cui all'appalto in oggetto, sarà disposta l'esecuzione anticipata del contratto in via d'urgenza a termini dell'art. 50, comma 6, del D.Lgs. 36/2023.</u> <u>Il mancato inizio materiale delle attività lavorative nei termini previsti dal verbale di consegna sotto riserva di legge, darà titolo alla revoca dell'aggiudicazione.</u>
--	---

1.2 La piattaforma telematica di negoziazione

L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del Decreto Legislativo n. 82/2005 e s.m.i. recante Codice dell'amministrazione digitale (CAD) e delle Linee guida dell'AGID, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di auto-responsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'art. 1176, comma 2, del Codice Civile.

N.B. Data la pluralità degli elaborati di progetto di cui alla presente procedura di gara e l'impossibilità oggettiva di caricamento sulla piattaforma telematica SINTEL, si comunica che gli operatori economici interessati a partecipare, avranno facoltà di prendere visione degli stessi al seguente link:

<https://www.dropbox.com/scl/fo/k2h7hcankznhgy3239l62/AIq8ZFrkl1KL7fZZcT-qXpk?rlkey=gu66ioxpkuwbf7hhg8wd9pqzy&dl=0>

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto dagli strumenti di supporto disponibili sul sito www.ariaspa.it.

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la Stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso.

La Stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

La Piattaforma garantisce l'integrità dei dati, la riservatezza delle offerte e delle domande di partecipazione. La Piattaforma è realizzata con modalità e soluzioni tecniche che impediscono di operare variazioni sui documenti definitivi, sulle registrazioni di sistema e sulle altre rappresentazioni informatiche e telematiche degli atti e delle operazioni compiute nell'ambito delle procedure, sulla base della tecnologia esistente e

disponibile.

L'utilizzo e il funzionamento della Piattaforma avvengono in conformità a quanto riportato nelle guide e manuali, disponibili liberamente all'indirizzo internet della piattaforma che costituisce parte integrante del presente Disciplinare: <https://www.ariaspa.it/wps/portal/Aria/Home/bandi-convenzioni/e-procurement/strumenti-di-supporto/guide-e-manuali> Per assistenza o altre informazioni relative al funzionamento della Piattaforma telematica, non diversamente acquisibili, e ad esclusione di informazioni relative al merito del procedimento di gara, è possibile accedere all'**Help Desk (Numero verde): 800 116 738**.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

La Piattaforma è sempre accessibile salvo i periodi di manutenzione programmata che vengono segnalati con congruo anticipo nelle fasi di accesso alla stessa.

1.2 Dotazioni tecniche

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente Disciplinare e nel documento *"REQUISITI PER L'ACCESSO ALLE PIATTAFORME SINTEL NECA"* disponibile tra gli strumenti di supporto della piattaforma all'indirizzo www.ariaspa.it oltre ad altri strumenti che disciplinano il funzionamento e l'utilizzo della Piattaforma.

In ogni caso è indispensabile:

- a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma;
- b) disporre di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID) di cui all'articolo 64 del Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e ss.mm.ii. o di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS n. 910/2014;
- c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e ss.mm.ii. o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS n. 910/2014;
- d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
 - un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del Decreto legislativo n. 82/2005 e ss.mm.ii.);
 - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione Europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento eIDAS n. 910/2014;
 - un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
 - il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento eIDAS n. 910/2014 ed è qualificato in uno stato membro;
 - il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al Regolamento eIDAS n. 910/2014;
 - il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

1.3 Identificazione

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla Piattaforma.

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione online dell'operatore economico.

L'identificazione avviene o mediante il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID).

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene

attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico riguardanti l'identificazione e l'accesso alla Piattaforma devono essere effettuate contattando il call center (**Numero verde**): **800 116 738**.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1 Documentazione di gara

Il Responsabile del Procedimento di Gara Geom. Denis Faustinelli, su richiesta della Soc. SOSVAV srl, nella persona del RUP, indice la presente procedura aperta ai sensi dell'art. 71 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e s.m.i., finalizzata all'affidamento delle opere di realizzazione **“Lavori di realizzazione dell'estensione della rete di teleriscaldamento in Comune di Ponte di Legno e dei relativi allacciamenti di utenza o predisposizione dei medesimi – Lotto 1”** da aggiudicare mediante applicazione del criterio del minor prezzo, mediante massimo ribasso percentuale, ai sensi dell'art. 108 del medesimo Decreto.

La documentazione di gara comprende:

- Bando/Disciplinare di gara;
- Progetto esecutivo ai sensi dell'art. 41, comma 8, del Codice (link esterno);
- Domanda di partecipazione;
- Modello A - Dichiarazione requisiti;
- Modello B - Offerta;
- DGUE *Request* (Documento di Gara Unico Europeo in formato .xml);
- Modulo tracciabilità dei flussi finanziari;
- Patto d'integrità;

La documentazione di gara sopra elencata è accessibile gratuitamente nella piattaforma, all'interno della relativa procedura.

Si precisa che in caso di contrasto tra il Capitolato speciale d'appalto o altri documenti di gara e il presente Disciplinare, prevale quest'ultimo.

2.2 Richiesta di informazioni e chiarimenti

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura o su aspetti tecnici mediante proposizione di quesiti scritti per mezzo della funzionalità “Comunicazioni procedura”, presente sulla piattaforma SINTEL, nell'interfaccia “Dettaglio” della presente procedura, da inoltrare entro e non oltre il 24.06.2025.

Non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente.

SOLO in caso di malf funzionamento della piattaforma, le richieste di cui al presente articolo possono essere inviate, in via alternativa, all'indirizzo mail: stefania.testini@comune.pontedilegno.bs.it.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana.

Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite entro e non oltre il 25.06.2024, mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte sulla Piattaforma Sintel e sul sito internet istituzionale della Stazione appaltante.

Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate e nemmeno mediante telefono.

2.3 Comunicazioni

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra Stazione appaltante e operatori economici sono eseguiti in conformità con quanto disposto dal Decreto Legislativo n. 82/2005 e ss.mm.ii., tramite le piattaforme di approvvigionamento digitale e, per quanto non previsto dalle stesse, mediante utilizzo del domicilio digitale estratto da uno degli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater, del Decreto Legislativo n. 82/2005 e ss.mm.ii. o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS.

In caso di malf funzionamento della piattaforma, la Stazione appaltante provvederà all'invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale presente negli indici di cui ai richiamati articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater del Decreto Legislativo n. 82/2005 e ss.mm.ii.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'art. 65, lett. b), c), d), del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

Ai sensi dell'art. 58, comma 2, del D.Lgs. 36/2023, l'appalto è costituito da un unico lotto atteso che i lavori oggetto di affidamento non possono essere ulteriormente scomposti in lotti funzionali, quantitativi o prestazionali, in quanto costituenti un lotto funzionale unitario non frazionabile o ulteriormente suddivisibile senza compromettere l'efficacia complessiva dell'opera o del lavoro da attuare (impossibilità oggettiva), è bene infatti che l'esecuzione rimanga in capo ad un unico soggetto, che ne dovrà così rispondere globalmente.

Il lotto prevede le seguenti prestazioni:

Importo complessivo in appalto:			633.475,95	di cui
1)	629.079,71	Importo dei lavori soggetti a ribasso		
		Di cui costo per la manodopera Euro 149.372.03		
2)	4.396,24	Costi di sicurezza da PSC, non soggetti ribasso		
TOT	633.475,95	Valore ai soli fini dell'art. 14, del Codice dei contratti		

Ai sensi dell'art. 100, comma 4, del D.Lgs. 36/2023 ed in conformità alla Tabella «A» dell'Allegato II.2, i lavori sono classificati come ripartito nella tabella che segue:

	Lavorazione	Categoria	Classifica	Qualificazione obbligatoria (si/no)	Importo in Euro al netto dell'IVA	%	Indicazioni speciali ai fini della gara	
							Prevalente o scorporabile	Subappaltabile
1	Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione	OG6	II	SI	€ 409.952,31	64,72	PREVALENTE	SI (nei limiti di legge)
2	Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari	OG3	I	SI	€ 223.523,64	35,28	SCORPORABILE	SI *
		*obbligo di subappalto in caso di mancata qualificazione SOA in OG3						
TOTALE					€ 633.475,95	100		

I lavori sono classificati nella categoria prevalente di opere **OG6: ACQUEDOTTI, GASDOTTI, OLEODOTTI, OPERE DI IRRIGAZIONE E DI EVACUAZIONE** Classifica III.

Per tutte le categorie, prevalente e scorporabili, è obbligatoria la qualificazione ai fini dell'esecuzione delle specifiche opere pertanto, in caso di ricorso all'avvalimento ed al subappalto, i lavori dovranno essere eseguiti da operatori economici in possesso dei requisiti di esecuzione e/o in possesso di attestazione SOA per la categoria e classifica per cui esegue i lavori

La categoria di cui al comma precedente è la categoria prevalente; l'importo della predetta categoria prevalente al netto dell'importo delle categorie scorporabili, ammonta a euro 409.952,31 classifica II.

Ai sensi dell'art. 30 comma 1 dell'Allegato II.12 il concorrente singolo può partecipare alla gara qualora sia in possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi relativi alla categoria prevalente per l'importo totale dei lavori, ovvero sia in possesso dei requisiti relativi alla categoria prevalente e alle categorie scorporabili per i singoli importi. I requisiti relativi alle categorie scorporabili non posseduti dall'impresa devono da questa essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente.

Sono previsti i seguenti lavori riconducibili alle categorie diverse da quella prevalente, specificatamente indicati come scorporabili: OG3

Per la categoria scorporabile, OG3, di cui alla tabella precedente, è obbligatoria la qualificazione ai fini dell'esecuzione delle specifiche opere; pertanto, in caso di ricorso al subappalto, ammissibile nei limiti di cui al relativo punto, i lavori dovranno essere eseguiti dal subappaltatore in possesso di attestazione SOA per la categoria e classifica per cui esegue i lavori

Ai sensi dell'art. 41, commi 13 e 14, del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., l'importo posto a base di gara pari ad € 633.475,95, IVA esclusa, comprende **i costi della manodopera che sono stati stimati pari ad € 149.372,03** calcolati sulla base della documentazione presente nei documenti progettuali.

Resta ferma la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che un ribasso che coinvolga il costo della manodopera sia derivante da una più efficiente organizzazione aziendale, così armonizzando il criterio di delega con l'art. 41 della Costituzione.

Il contratto collettivo applicato è il CCNL per i lavoratori dipendenti delle imprese edili ed affini.
L'importo complessivo è al netto di IVA.

3.1 Durata

Il tempo utile per ultimare i lavori compresi nell'appalto è fissato in giorni **172 (centosettantadue)** naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. Nel calcolo del tempo è tenuto conto delle ferie contrattuali e delle ordinarie difficoltà e degli ordinari impedimenti in relazione agli andamenti stagionali e alle relative condizioni climatiche.

A termini dell'art. 50, comma 6, del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., dopo la verifica dei requisiti dell'aggiudicatario la stazione appaltante procederà all'esecuzione anticipata del contratto.

3.2 Revisione prezzi

Ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., qui da intendersi integralmente trascritto e richiamato, è prevista la revisione dei prezzi.

3.3 Modifica del contratto in corso di esecuzione

Le eventuali modifiche del contratto in corso di esecuzione sono previste entro i termini dell'art. 120 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., come richiamato dal CSA.

Variazione fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto: ai sensi dell'art. 120, comma 9, del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, l'Amministrazione aggiudicatrice può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso, l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Il valore globale stimato dell'appalto ai sensi dell'art. 14, comma 4, del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. è pari ad € 966.715,35, al netto di IVA e oneri per la sicurezza.

4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice.

I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2, del Codice, che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati, sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c), sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la Stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale; tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara;
- partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro 5 (cinque) giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera g), del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile.

In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete - soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara, ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza, ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete - contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara, ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c) e d).

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

Si precisa che è necessario che ogni operatore economico partecipante al raggruppamento temporaneo (RTI) o al Consorzio sia registrato al portale SINTEL di ARIA S.p.a.

5. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice, nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

La Stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE 2.0).

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica.

La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c), del Codice, i requisiti di cui al presente punto 5 sono posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici.

In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d), del Codice, i requisiti di cui al presente punto 5 sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

Self cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nella domanda di partecipazione la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6, del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente; l'adozione delle misure è comunicata alla Stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice, dandone comunicazione alla Stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso.

Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la Stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

Altre cause di esclusione

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi, in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del Decreto Legislativo n. 165/2001 e s.m.i., a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi 3 (tre) anni.

Poiché l'oggetto del contratto prevede talune delle attività a maggior rischio di infiltrazione mafiosa di cui al comma 53, dell'articolo 1, della Legge 6 novembre 2012, n. 190, come modificato dall'art. 4-bis, comma 2, della Legge n. 40 del 2020, gli operatori economici che eseguiranno le lavorazioni (operatore economico singolo, subappaltatore, componente del raggruppamento) devono possedere, pena l'esclusione dalla gara, l'iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (cosiddetta **white list**) istituito presso la Prefettura della Provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede, oppure devono aver presentato domanda di iscrizione al predetto elenco.

6. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA

I concorrenti devono possedere, a pena di esclusione, i requisiti previsti nei commi seguenti.

La Stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE 2.0).

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della Stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

6.1 Requisiti di idoneità professionale

Via Salimmo, 3 - 25056 PONTE DI LEGNO (BS)

Codice Fiscale e Partita IVA 02180620987

e-mail: info@unionealtavallecamonica.bs.it

PEC: protocollo@pec.unionealtavallecamonica.bs.it

(art. 100, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 36/2023)	Iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane per attività pertinenti anche se non coincidenti con quelle oggetto della presente procedura di gara. Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'Allegato II.11 del Codice.
--	--

Il possesso dei requisiti deve essere dichiarato nella domanda di partecipazione

La comprova dei requisiti: ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla Stazione appaltante tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

6.2 Requisiti di capacità economica e finanziaria

(art. 100, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n. 36/2023)	Non richiesta, in quanto assolta dal possesso di qualificazione SOA.
--	--

Il possesso dei requisiti deve essere dichiarato nella domanda di partecipazione

Per la comprova del requisito: la Stazione appaltante acquisisce d'ufficio la qualificazione del certificato SOA previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

6.3 Requisiti di capacità tecnica e professionale

(art. 100, comma 1, lett. c), del D.Lgs. n. 36/2023)	Attestato di qualificazione SOA per le categorie di lavori: OG6 - - prevalente – Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione OG3 - - Scorporabile - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari
--	---

I requisiti devono essere dichiarati nella domanda di partecipazione

Per la comprova dei requisiti: la Stazione appaltante acquisisce d'ufficio la qualificazione del certificato SOA previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

Ai sensi dell'art. 30, comma 1, dell'Allegato II.12 del Codice, il concorrente singolo può partecipare alla gara qualora sia in possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi relativi alla categoria prevalente per l'importo totale dei lavori (CAT. OG6 cl. III)

Il caso di non possesso della categoria scorporabile OG3 è necessario dichiarare IN SEDE DI GARA, le opere come interamente subappaltabili ad una ditta che sia in possesso delle relative categorie.

6.4 Indicazioni sui requisiti speciali nei raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE

I soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), f) g) e h), del Codice devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

Requisiti di idoneità professionale

- a) Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui di cui al punto 6.1 deve essere posseduto:
- da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
 - da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

Requisiti di capacità economico finanziaria

Non richiesto.

Requisiti di capacità tecnico-professionale

Con riferimento ai requisiti di qualificazione previsti al punto 6.3 (Qualificazione per l'esecuzione dei lavori), ai sensi dell'art. 68, comma 11, del Codice, i raggruppamenti e i consorzi ordinari di operatori economici sono ammessi alla gara se gli imprenditori o altro raggruppamento che vi partecipano, oppure gli imprenditori consorziati, abbiano complessivamente i requisiti relativi alla capacità economica e finanziaria e alle capacità tecniche e professionali, ferma restando la necessità che l'esecutore sia in possesso dei requisiti prescritti per la prestazione che lo stesso si è impegnato a realizzare.

Si applicano in quanto compatibili le disposizioni contenute nell'allegato II.12.

In sede di offerta sono specificate le categorie di lavori o le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati, con l'impegno di questi a realizzarle.

Le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall'associato o dal consorziato.

I lavori sono eseguiti dai concorrenti riuniti secondo le quote indicate in sede di offerta, fatta salva la facoltà di modifica delle stesse, previa autorizzazione della Stazione appaltante che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate.

Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento.

6.5 Indicazioni sui requisiti speciali nei consorzi di cooperative, consorzi di imprese artigiane, consorzi stabili

Per gli operatori di cui agli articoli 65, comma 2, lettere c) e d) e 66, comma 1, lettera g), i requisiti generali di cui agli articoli 94 e 95 sono posseduti sia dalle consorziate esecutrici che dalle consorziate che prestano i requisiti.

Requisiti di idoneità professionale

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui al punto 6.1 deve essere posseduto dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori.

Le autorizzazioni e gli altri titoli abilitativi per la partecipazione alla procedura di aggiudicazione ai sensi del comma 3 dell'articolo 100 sono posseduti, in caso di lavori o di servizi, dal consorzio esecutore.

Requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico-professionale

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b) e c), del Codice, utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono.

Per gli appalti di lavori, i requisiti di capacità tecnica e finanziaria per l'ammissione alle procedure di affidamento sono posseduti e comprovati dagli stessi sulla base delle qualificazioni possedute dalle singole imprese consorziate.

L'affidamento delle prestazioni da parte dei soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c), ai propri consorziati non costituisce subappalto.

I consorzi, di cui agli articoli 65, comma 2, lettere c) e d) e 66, comma 1, lettera g), indicano in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre.

Qualora il consorzio designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera c), è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, i consorziati per i quali concorre.

Ai sensi dell'art. 68, comma 14, del Codice, la partecipazione alla gara in qualsiasi altra forma da parte del consorzio designato dal consorzio offerente determina l'esclusione del medesimo se sono integrati i presupposti di cui all'articolo 95, comma 1, lettera d) del Codice, sempre che l'operatore economico non dimostri che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli

obblighi contrattuali, fatta salva la facoltà di cui all'articolo 97 del Codice.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

7. AVVALIMENTO

Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui al punto 6 e/o per migliorare la propria offerta.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.

Nei casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che alla stessa gara partecipino sia l'ausiliario che l'operatore che si avvale delle risorse da questo messe a disposizione, pena l'esclusione di entrambi i soggetti.

Ai sensi dell'articolo 372, comma 4, del Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'articolo 40 del succitato Codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del Codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto.

L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della Stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell'iscrizione alla Camera di commercio.

In caso siano richieste autorizzazioni o altri titoli abilitativi di cui all'articolo 100, comma 3, del Codice, il concorrente può avvalersi di un ausiliario per comprovare il possesso del requisito solo se l'ausiliario esegue direttamente la prestazione per cui tale requisito è richiesto. In tal caso, l'ausiliario agisce in qualità di subappaltatore.

In caso siano richiesti requisiti relativi a titoli di studio e professionali necessari all'esecuzione dell'appalto, il concorrente può avvalersi di un ausiliario per comprovare il possesso del requisito solo se l'ausiliario esegue direttamente la prestazione per cui tale requisito è richiesto. In tal caso, l'ausiliario agisce in qualità di subappaltatore.

L'ausiliario deve:

- a) possedere i requisiti previsti dall'articolo 5 e dichiararli nella domanda di partecipazione.
- b) possedere i requisiti di cui all'articolo 6 oggetto di avvalimento e dichiararli nell'apposito modello;
- c) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la Stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento.

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

Non è sanabile la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro 5 (cinque) giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della Stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la Stazione appaltante procede a segnalare all'Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15, del Codice.

L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di 10 (dieci) giorni, pena l'esclusione

dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

8. SUBAPPALTO

Il concorrente indica le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo.

In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato.

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle lavorazioni appaltate, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente.

Pertanto è consentito il subappalto nella misura massima del 49,99% delle lavorazioni appartenenti alla categoria prevalente OG6, mentre quelle appartenenti alla categoria scorporabile OG3, in caso di mancata qualificazione, sono subappaltabili al 100% ad operatori economici qualificati.

Si applicano le disposizioni di cui all'art. 119 del Codice e, quindi, gli eventuali subappalti saranno autorizzati nel rispetto di quanto previsto dallo stesso articolo.

Ai sensi dell'art. 119, comma 17, del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., tutte le opere subappaltabili non possono formare oggetto di ulteriore subappalto in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto, della natura e della complessità delle lavorazioni da effettuare e al fine di rafforzare e garantire un adeguato controllo delle attività di cantiere. I subappaltatori o i subcontraenti che eseguiranno una o più delle attività di cui all'art. 1, comma 53, della Legge n. 190/2012 e ss.mm.ii., elencate all'art. 5 del presente disciplinare, dovranno essere obbligatoriamente iscritti negli appositi elenchi (white list) di cui al comma 52 dell'art. 1 della citata Legge n. 190/2012 e ss.mm.ii.

In caso ricorra l'ipotesi di subappalto necessario (o qualificante), è obbligatoria l'indicazione specifica delle parti del contratto che si intendono subappaltare, dichiarandole nel modello 1 domanda di partecipazione. L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della Stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

9. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE

L'aggiudicatario è tenuto a garantire l'applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale **EDILIZIA E COSTRUZIONI e affini**, oppure di un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto. In quest'ultima ipotesi la Stazione appaltante procederà ai sensi dell'art. 11, comma 4, del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.

10. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria pari al **1%** del valore complessivo stimato dell'appalto e, precisamente, pari ad **€ 6.334,76**, in funzione della natura delle prestazioni oggetto dell'affidamento e al grado di rischio ad esso connesso.

Si applicano le riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8, del Codice.

La garanzia può essere costituita, a scelta dell'offerente, da:

- a) cauzione costituita presso l'istituto incaricato del servizio di tesoreria o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice, esclusivamente con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici previsti dall'ordinamento vigente;
- b) fidejussione bancaria o assicurativa, o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del Decreto Legislativo n. 385 del 1993 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del Decreto Legislativo n. 58 del 1998, recante le clausole di rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del Codice Civile, e di rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del medesimo Codice Civile, dell'immediata operatività entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione appaltante; inoltre la garanzia dovrà prevedere la rivalsa verso il contraente e il diritto di regresso verso la Stazione appaltante per l'eventuale indebito arricchimento di cui all'articolo 117, comma 12, del Codice;
- c) la garanzia deve avere validità non inferiore al termine nel quale l'offerta è vincolante di cui all'articolo 4, comma 2, delle Premesse, eventualmente da confermare ed estendere per l'ulteriore termine di cui al comma 3 della stessa disposizione;

- d) la garanzia fideiussoria, in caso di forma aggregata il cui atto di mandato per la costituzione:
- non è stato ancora sottoscritto, deve essere intestata a tutti i soggetti che intendono raggrupparsi;
 - è già stato sottoscritto, può essere intestata al solo mandatario capogruppo;
- e) il beneficiario della garanzia provvisoria, che deve essere chiaramente indicato sul documento o titolo a garanzia di cui alla lettera a), è la Soc. So.Sv.A.V. srl.

La fideiussione può essere rilasciata:

- **da imprese bancarie o assicurative che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle Leggi che ne disciplinano le rispettive attività;**
- **da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del Decreto Legislativo 01 settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto all'articolo 161 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.**

La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante.

La fideiussione deve:

1. contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (Stazione appaltante);

2. essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c) e d), del Codice, al solo consorzio;

3. essere conforme allo schema tipo approvato con Decreto del Ministro dello Sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193;

4. avere validità per 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta;

5. prevedere espressamente:

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del Codice Civile;
- la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957, secondo comma, del Codice Civile;
- l'operatività della stessa entro 15 (quindici) giorni a semplice richiesta scritta della Stazione appaltante.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

Ai sensi dell'art. 106, comma 8, del Codice **l'importo della garanzia è ridotto** nei termini di seguito indicati:

a) **riduzione del 30%** in caso di possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione si ottiene:

- per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice solo se tutti i soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della certificazione;
- per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice, se il Consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie, solo se il Consorzio possiede la predetta certificazione; se il Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell'offerta, solo se sia il Consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta certificazione, o in alternativa, se il solo Consorzio possiede la predetta certificazione e l'ambito di certificazione del suo sistema gestionale include la verifica che l'erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetti gli standard fissati dalla certificazione.

- b) **riduzione del 50%** in caso di partecipazione di micro, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. Tale riduzione non è cumulabile con quella indicata alla lett. a).
- c) **riduzione del 20 %** in caso di possesso di una o più delle seguenti certificazioni/marchi: SA 8000, UNI EN ISO 14001, UNI ISO 45001, UNI/PdR 125, Ecolabel, EMAS. Tale riduzione è cumulabile con quelle indicate alle lett. a) e b).

In caso di partecipazione in forma associata la riduzione si ottiene:

- per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g) e h), del Codice, se uno dei soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o una delle imprese retiste che partecipano alla gara sia in possesso della certificazione;
- per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c) e d) del Codice, se il consorzio o una delle consorziate sia in possesso della certificazione.

Per fruire delle riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice, il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione il possesso delle certificazioni e inserisce copia delle certificazioni possedute qualora non già presenti nel fascicolo virtuale.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria solo a condizione che **sia stata già costituita prima della presentazione dell'offerta**; la stessa, se di importo inesatto, può essere regolarizzata attraverso il potere di soccorso istruttorio, anche oltre il termine previsto per la presentazione delle offerte. (cfr TAR Campania Napoli sez. I n. 1429 del 01.03.2024).

Non è sanabile e, quindi, è causa di esclusione, la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

11. SOPRALLUOGO

La scelta della Stazione appaltante di adempiere all'obbligo di sopralluogo è motivata dalla necessità di avere certezza che gli operatori economici, aspiranti alla procedura di gara, possano acquisire quegli elementi di conoscenza dello stato dei luoghi, considerata la particolarità dell'intervento da un punto di vista funzionale, di accesso all'area di cantiere e logistico-organizzativo, determinando la qualificazione dell'intervento quale «lavori complessi» di cui alla lettera d), comma 1, art. 2 Allegato I.1 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. Sostanzialmente che tale adempimento non è riconducibile ad una mera formalità e/o un adempimento cartolare e che risponde, altresì, alla necessità che l'operatore economico possa successivamente proporre un'offerta seria e consapevole, si ritiene riferire tale onere a soggetti qualificati nell'ambito dell'organizzazione aziendale, dotati del potere di orientare le scelte dell'azienda rispetto ai contenuti dell'offerta e/o comunque che abbiano un ruolo rilevante nella elaborazione della proposta economica da eleggere ad offerta.

Alla luce della tipologia delle opere costituenti l'oggetto dell'appalto, l'effettuazione del sopralluogo concerne un'attività strumentale necessaria a consentire alle imprese, che parteciperanno alla procedura di affidamento, di formulare un'offerta che tenga conto di tutte le caratteristiche, fisiche, tecnologiche, di conservazione ecc., adempimento quanto mai necessario al fine della formulazione di un'offerta seria, attendibile e consapevole.

Il sopralluogo è obbligatorio, tenuto conto che è necessario che le offerte vengano formulate soltanto a seguito di una visita puntuale dei luoghi.

La mancata effettuazione **del sopralluogo è causa di esclusione** dalla procedura di selezione degli operatori economici.

Al termine del sopralluogo all'operatore economico, che si recherà presso gli uffici della S.A., verrà rilasciato **l'attestato dichiarante l'avvenuto sopralluogo** che dovrà allegare ai documenti di partecipazione.

Per l'effettuazione del sopralluogo i concorrenti dovranno chiedere (e attendere conferma) appuntamento al Referente SoSvAV Ing. Antonella Rizzi inviando una mail al seguente indirizzo di posta elettronica: ufficio.tecnico@sosvavsr.it entro le ore 12:00 del giorno Lunedì 23.06.2025. Ultimo giorno utile per effettuare il sopralluogo: Martedì 24.06.2025.

Al sopralluogo sono ammessi **il titolare, il direttore tecnico dell'impresa o altro soggetto munito di apposita procura notarile** dell'operatore economico per conto del quale il sopralluogo è svolto. Il soggetto che esegue il sopralluogo lo potrà fare solo per conto di un'unica impresa.

In caso di **raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, GEIE, aggregazione di retisti**, il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli

operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati, purché munito della delega del mandatario/capofila.

In caso di **raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, aggregazione di retisti non ancora costituiti**, il sopralluogo è effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico **di tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati.**

In caso di **consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d) del Codice** il sopralluogo deve essere effettuato da soggetto munito di delega conferita dal consorzio oppure dall'operatore economico consorziato indicato come esecutore.

12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO IN FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano il pagamento del contributo previsto dalla Legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) per un importo pari a

<i>Numero Lotto</i>	<i>CIG</i>	<i>Oggetto del lotto</i>	<i>Importo contributo ANAC</i>
1	B740B161BD	Lavori di realizzazione dell'estensione della rete di teleriscaldamento in Comune di Ponte di Legno e dei relativi allacciamenti di utenza o predisposizione dei medesimi – Lotto 1	€ 77,00

secondo le modalità di cui alla delibera n. 598 del 30.12.2024 pubblicata sul sito dell'ANAC nella sezione <https://www.anticorruzione.it/-/gestione-contributi-gara> ed allegano la ricevuta ai documenti di gara.

Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta. Il pagamento è verificato mediante il FVOE. In caso di esito negativo della verifica, preso atto dell'orientamento giurisprudenziale espresso dal Consiglio di Stato Sezione V, sentenza n. 9186 del 24.10.2023, secondo cui il pagamento del contributo ANAC costituisce condizione di ammissibilità dell'offerta e, pertanto, l'omesso versamento/pagamento intervenuto oltre la scadenza del termine per la presentazione delle offerte, comporta l'esclusione del concorrente dalla procedura.

In ossequio ai principi espressi dalla deliberazione ANAC n. 30 del 17.02.2024, si precisa che l'istituto del soccorso istruttorio può essere utilizzato solo per comprovare l'avvenuto pagamento entro la scadenza dei termini per la presentazione dell'offerta e non per effettuare tardivamente il versamento dovuto.

13. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma SINTEL. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente bando. L'offerta e la documentazione a corredo deve essere sottoscritta con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

La documentazione presentata in copia è accompagnata da dichiarazione di conformità all'originale ai sensi del Decreto Legislativo n. 82/05.

L'offerta e la documentazione ad essa relativa devono pervenire, a pena di irricevibilità, entro e non oltre il giorno:

Giovedì 26 giugno 2025 ore 12:00

La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.

Per l'individuazione di data e ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista, onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma si applica quanto previsto al punto 1.2.

Ogni operatore economico per la presentazione dell'offerta ha a disposizione una capacità pari alla dimensione massima prevista dal manuale di funzionamento della piattaforma.

13.1 Regole per la presentazione dell'offerta

L'operatore economico registrato alla piattaforma accede all'interfaccia "Dettaglio" della presente procedura e quindi all'apposito percorso guidato "Invia offerta".

L'**OFFERTA** è composta da:

A. una "busta telematica A" contenente la **documentazione amministrativa**;

B. una "busta telematica B" contenente l'**offerta economica**.

Si precisa che l'offerta viene inviata alla Stazione appaltante solo dopo il completamento di tutti gli step previsti dal percorso guidato "Invia offerta".

Pertanto, al fine di limitare il rischio di non inviare correttamente la propria offerta, si raccomanda all'operatore economico di:

- **accedere tempestivamente al percorso guidato "Invia offerta" in Sintel per verificare i contenuti richiesti dalla stazione appaltante e le modalità di inserimento delle informazioni. Si segnala che la funzionalità "Salva" consente di interrompere il percorso "Invia offerta" per completarlo in un momento successivo;**
- **compilare tutte le informazioni richieste e procedere alla sottomissione dell'offerta con congruo anticipo rispetto al termine ultimo per la presentazione delle offerte. Si raccomanda di verificare attentamente in particolare lo step 5 "Riepilogo" del percorso "Invia offerta", al fine di verificare che tutti i contenuti della propria offerta corrispondano a quanto richiesto dalla stazione appaltante, anche dal punto di vista del formato e delle modalità di sottoscrizione.**

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella Piattaforma offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La Stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

- **l'offerta è vincolante per il concorrente;**
- **con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.**

Al momento della ricezione delle offerte, ciascun concorrente riceve notifica del corretto recepimento della documentazione inviata secondo le modalità di funzionamento della piattaforma.

La Piattaforma consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/Consorti, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

Le dichiarazioni e la documentazione a corredo dell'offerta sono redatti sui modelli predisposti e messi a disposizione nella Piattaforma.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana.

I documenti a comprova dei requisiti di partecipazione, se prodotti in lingua straniera, devono essere corredati da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione della documentazione amministrativa, si applica il soccorso istruttorio.

I documenti dovranno essere generati preferibilmente in formato PDF, generati in formato vettoriale (non scansionato) in modo da poter operare la ricerca testuale, garantire la leggibilità e contenere la dimensione dei files.

N.B. - In caso sia necessario allegare più di un documento, questi devono essere inclusi in un unico file compresso in formato .zip (.rar - .7z o equivalente). Il file compresso contenente più files NON dovrà essere firmato digitalmente.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data. Il mancato riscontro alla richiesta della Stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Fino al giorno fissato per l'apertura, l'operatore economico può effettuare, tramite la Piattaforma, la richiesta di rettifica di un errore materiale contenuto nell'offerta tecnica o nell'offerta economica, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione. A tal fine, richiede di potersi avvalere di tale facoltà.

A seguito della richiesta, sono comunicate all'operatore economico le modalità e i tempi con cui procedere all'indicazione degli elementi che consentono l'individuazione dell'errore materiale e la sua correzione. La rettifica è operata nel rispetto della segretezza dell'offerta e non può comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale.

Se la rettifica è ritenuta non accoglibile perché sostanziale, è valutata la possibilità di dichiarare l'offerta inammissibile.

14. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente.

A titolo esemplificativo, si chiarisce che:

- **il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;**
- **l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;**
- **la mancata produzione del contratto di avalimento, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;**
- **il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile;**
- **non è sanabile mediante soccorso istruttorio l'omessa indicazione, delle modalità con le quali l'operatore intende assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, il rispetto delle condizioni di partecipazione e di esecuzione di cui al presente bando.**

Ai fini del soccorso istruttorio, sempre per le ragioni di urgenza più volte acclamate, è assegnato al concorrente un termine di 3 giorni affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la Stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la Stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La Stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine di sette giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

15. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Al primo step del percorso guidato "Invia offerta" l'operatore economico deve inserire la documentazione amministrativa negli appositi campi, corrispondenti ai successivi paragrafi del presente capitolo. La busta amministrativa si compone dei seguenti documenti:

15.1	Domanda di partecipazione ed eventuale procura	obbligatorio
15.2	DGUE formato xml	obbligatorio
15.5	Garanzia provvisoria	obbligatorio
15.6	Certificazioni per la riduzione della garanzia provvisoria	<i>se pertinente</i>
15.7	Ricevuta pagamento contributo ANAC	obbligatorio
15.8	Documentazione a corredo della busta amministrativa	obbligatorio
15.9	Documentazione e dichiarazioni ulteriori per soggetti associati (in caso di partecipazione in forme associate, consorzi, GEIE)	<i>se pertinente</i>
15.10	Documenti di qualificazione (Certificazione SOA e art. 28 Allegato II.12 del Codice)	obbligatorio
15.11	White List	obbligatorio
15.12	Attestato dichiarazione presa visione dei luoghi (sopralluogo)	obbligatorio
15.13	Modello A - Dichiarazione requisiti e subappalto (subappalto obbligatorio in caso di non qualificazione per OG3)	obbligatorio

15.1 Domanda di partecipazione ed eventuale procura

La domanda di partecipazione è redatta secondo il modello contenente le informazioni e le dichiarazioni relative alla partecipazione e all'accettazione delle condizioni della presente procedura.

Il concorrente indica nella domanda di partecipazione per quale lotto concorre.

In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun partecipante.

In caso di consorzio di cooperative, consorzio imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara.

Nella domanda di partecipazione il concorrente dichiara:

- **i propri dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede), la forma singola o associata con la quale partecipa alla gara e il CCNL applicato;**
- **l'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94, commi 1 e 2, del Codice in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3;**
- **l'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 4, lettere g) ed h) del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente;**
- **l'insussistenza delle altre cause di esclusione è resa in relazione all'operatore economico.**

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95 del Codice, il concorrente dichiara:

- **le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a), del Codice commesse nei 3 (tre) anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;**
- **gli atti e i provvedimenti indicati all'articolo 98, comma 6, del Codice emessi nei 3 (tre) anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;**
- **tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98 del Codice, commessi nei 3 (tre) anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.**

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di *self-cleaning* adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di *self-cleaning* che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento. Se l'operatore economico omette di comunicare alla Stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la Stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento. NB. Le cause di esclusione di cui agli articoli 95, comma 1, lettere b), c) e d) e 98, comma 4, lettera b), del Codice rilevano per la sola gara cui la condotta di riferisce. Pertanto, tali circostanze non devono essere dichiarate in occasione della partecipazione a gare successive e i relativi provvedimenti non sono inseriti nel FVOE 2.0.

Nell'istanza dichiara altresì:

- **di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (individuale e associata; in più forme associate; in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio; in forma singola e come ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta). Se l'operatore economico dichiara di partecipare in più di una forma, allega la documentazione che dimostra che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali;**
- **di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;**
- **di applicare il CCNL indicato dalla Stazione appaltante o altro CCNL equivalente, con l'indicazione del relativo codice alfanumerico unico di cui all'articolo 16-quater del Decreto Legge n. 76/20;**
- **di garantire, se prevista dagli atti di gara, la clausola di stabilità occupazionale del personale impiegato;**
- **di accettare (in caso siano richiesti requisiti particolari per l'esecuzione del contratto ai sensi dell'articolo 113 del Codice), in caso di aggiudicazione, i requisiti particolari indicati all'articolo 9;**
- **Il numero di dipendenti impiegati alla data di presentazione della domanda;**
- **di aver assolto agli obblighi di cui alla Legge n. 68/1999;**
- **di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla Stazione appaltante e della Stazione appaltante delegante e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto Codice, pena la risoluzione del contratto;**
- **di essere iscritto nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (white list) istituito presso la Prefettura competente per territorio oppure di aver presentato domanda di iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (white list) istituito presso la medesima Prefettura;**
- **per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, l'impegno ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633/72 e a comunicare alla Stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di Legge;**
- **per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA, l'indirizzo di posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati Membri, ai fini delle comunicazioni di cui all'articolo 90 del Codice;**
- **di aver preso visione e di accettare il trattamento dei dati personali di cui al punto 28.**

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte con firma digitale ai sensi del Decreto Legislativo n. 82/2005 e ss.mm.ii. in funzione della forma di partecipazione:

Forme di partecipazione	Modalità di sottoscrizione
Forma singola	dal concorrente che partecipa in forma singola
Raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE COSTITUITI	dalla mandataria/capofila
Raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE NON ANCORA COSTITUITI	da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo
Aggregazioni di retisti	a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune; b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4- quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara; c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.
Consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c) e d) del Codice	la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore.

15.1.1 Assolvimento imposta di bollo

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo.

Il pagamento della suddetta imposta, del valore di **€ 16,00**, viene effettuato o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o, per gli operatori economici esteri, tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice IBAN IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento.

A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico rilasciata dal sistema @e.bollo ovvero del bonifico bancario.

In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da € 16,00 indicando il numero seriale all'interno della dichiarazione resa sul fac-simile presente e allegando, obbligatoriamente, copia del contrassegno in formato.pdf.

Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

In caso di diritto all'esenzione del pagamento dell'imposta di bollo, l'operatore economico deve allegare specifica dichiarazione con indicati i riferimenti normativi dai quali risulti il diritto all'esenzione.

Ogni irregolarità relativa all'assolvimento dell'imposta di bollo verrà comunicata all'Agenzia delle Entrate.

15.2 Documento di gara unico europeo DGUE

Il concorrente compila il DGUE **esclusivamente in formato elettronico** in conformità al modello di formulario approvato con Regolamento della Commissione Europea.

Esso consiste in una dichiarazione in ordine **all'insussistenza delle cause automatiche** di esclusione di cui all'articolo 94, commi 1 e 2, del Codice rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle **cause non automatiche di esclusione** di cui all'articolo 98, comma 4, lettere g) ed h) del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95 del Codice, il concorrente dichiara:

- **le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;**
- **gli atti e i provvedimenti indicati all'articolo 98, comma 6, del Codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;**
- **tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.**

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di *self-cleaning* adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di *self-cleaning* che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento. Se l'operatore economico omette di comunicare alla Stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la Stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento. Il DGUE *Response* in formato .xml, firmato digitalmente del Legale Rappresentante, dovrà essere caricato nell'apposito campo della piattaforma telematica Sintel.

ATTENZIONE

La funzionalità che permette agli operatori economici di generare il DGUE *Response* in formato .xml a partire dal DGUE *Request* messo a disposizione nella documentazione di gara, è disponibile con link diretto presente in SINTEL nella sezione PROCEDURE.

Le istruzioni per la creazione del DGUE *Response* sono contenute nella guida "E-DGUE - Creazione response" messa a disposizione nella documentazione di gara.

15.3 Dichiarazione in merito ai soggetti art. 94, comma 3, del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.

Il legale rappresentante attesta di aver reso le dichiarazioni circa l'assenza di cause di esclusione automatiche e non automatiche previste dal Codice per tutti i soggetti indicati dall'art. 94, comma 3, del Codice all'interno della domanda di partecipazione.

15.4 FVOE 2.0

Tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all'apposito link sul Portale dell'Autorità (Servizi ad accesso riservato - FVOE 2.0). Pertanto, con riferimento alla comprova dei requisiti di partecipazione richiesti, ad eccezione dei requisiti di carattere generale, l'operatore economico dovrà caricare sul sistema telematico dell'Autorità i documenti richiesti per la partecipazione alla presente procedura.

Qualora la documentazione presente nel FVOE 2.0 non sia esaustiva o completa, la Stazione appaltante procederà a richiedere all'operatore economico la presentazione, entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla relativa richiesta, la documentazione sopra citata.

15.5 Garanzia provvisoria

L'operatore economico deve allegare il documento attestante la garanzia provvisoria conforme a quanto indicato al precedente punto 10.

15.6 Certificazioni per la riduzione della garanzia provvisoria

Per fruire delle riduzioni previste all'art. 106, comma 8, del Codice e per riduzioni integrative di cui al precedente punto 10, il concorrente deve allegare una propria dichiarazione, ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. n. 445/2000, o fornire copia dei certificati posseduti, attestanti il diritto alle predette riduzioni.

15.7 Ricevuta pagamento contributo ANAC

L'operatore economico deve allegare la ricevuta di pagamento del contributo a favore di ANAC, se previsto al precedente punto 12.

15.8 Documentazione a corredo della busta amministrativa

L'operatore economico dovrà allegare in questo campo la documentazione in funzione della particolare forma di partecipazione:

15.8.1 In caso di avalimento

L'operatore economico, oltre a rendere le dichiarazioni di ricorso all'avvalimento, **dovrà allegare per ciascuna ausiliaria** la seguente documentazione:

- 1. la dichiarazione impresa ausiliaria sottoscritta dal legale rappresentante/procuratore dell'impresa ausiliaria attestante:**
 - a) l'obbligo incondizionato e irrevocabile, verso il concorrente e verso la Stazione appaltante e verso il Comune committente, di messa a disposizione per tutta la durata del contratto di appalto delle risorse necessarie di cui è carente il concorrente;**
 - b) la non partecipazione alla gara, in proprio o associata o consorziata, in caso l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta;**
- 2. il contratto di avalimento (nel caso di avalimento finalizzato al miglioramento dell'offerta, il contratto di avalimento è presentato nell'offerta tecnica);**
- 3. il DGUE reso e sottoscritto dall'impresa ausiliaria;**
- 4. le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94, commi 1 e 2, del Codice nella domanda di partecipazione.**

NB: Il contratto di avalimento è elemento essenziale per consentire la partecipazione alla gara dell'operatore economico, in quanto dimostrativo del possesso indiretto dei requisiti necessari, pertanto deve essere obbligatoriamente prodotto, a pena di esclusione dell'operatore economico dalla gara stessa. Nel contratto l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto. Il contratto di avalimento non dovrà limitarsi ad indicazioni generiche circa la messa a disposizione a favore del concorrente delle risorse da

parte della impresa ausiliaria, ma dovrà riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente a pena di nullità:

- a) **oggetto, risorse e mezzi prestati in modo determinato e specifico;**
- b) **durata;**
- c) **ogni altro utile elemento ai fini dell'avvalimento (ad esempio precisando i dati quantitativi e qualitativi del personale e delle attrezzature che verranno messe a disposizione, le modalità attraverso le quali tale disponibilità verrà attuata, ecc.).**

Il suddetto contratto di avvalimento deve essere sottoscritto sia dall'impresa ausiliaria che dall'impresa ausiliata.

(Saranno ritenuti nulli i contratti di avvalimento per i quali non risulterà possibile l'individuazione dei mezzi concreti e del personale messi a disposizione; in particolare saranno ritenuti nulli i contratti di avvalimento che, con riferimento ai requisiti prestati, recheranno clausole generiche quali, ad esempio, "risorse necessarie di cui è carente il concorrente". Poiché la norma sancisce la nullità dei contratti di avvalimento che non contengono la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria, per tali carenze non sarà ammesso il ricorso al soccorso istruttorio e il concorrente verrà escluso dalla procedura di gara).

15.8.2 Dichiarazioni da rendere a cura degli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'articolo 372 del Decreto Legislativo 12 gennaio 2019, n. 14

Il concorrente dichiara ai sensi degli articoli 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 e ss.mm.ii. gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del Decreto Legislativo n. 14/2019.

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o), del Decreto Legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

15.9 Documentazione ulteriore per soggetti associati

15.9.1 Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione delle parti del servizio/fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

15.9.2 Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designata quale capofila;
- dichiarazione sottoscritta delle parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizi/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

15.9.3 Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

Dichiarazione resa da ciascun concorrente, attestante:

- a. **quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;**
- b. **l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 68 del Codice, conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;**

- c. le parti delle lavorazioni, ovvero la percentuale in caso di lavorazioni indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

15.9.4 Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti delle lavorazioni, ovvero la percentuale in caso di lavorazioni indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

15.9.5 Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti delle lavorazioni, ovvero la percentuale in caso di lavorazioni indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

15.9.6 Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:

- in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti delle lavorazioni, ovvero la percentuale in caso di lavorazioni indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

- in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:

- copia del contratto di rete
- dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
 - a. quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c. le parti delle lavorazioni, ovvero la percentuale in caso di lavorazioni indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

15.10 Documenti di qualificazione (Certificazione SOA e art. 28 dell'Allegato II.12 del Codice)

La dichiarazione attestante il possesso di tale requisito deve essere resa nella domanda di partecipazione. La produzione di copia, anche non autenticata, della certificazione da parte degli operatori economici è richiesta solo al fine di agevolare e accelerare la verifica dei requisiti da parte della Stazione appaltante.

15.11 White List

Il concorrente dovrà produrre l'iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (white list) istituito presso la Prefettura competente per territorio oppure di aver presentato domanda di iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (white list) istituito presso la medesima Prefettura. Vedasi art. 5 del presente bando di gara.

16. CONTENUTO DELLA BUSTA - OFFERTA ECONOMICA

Allo step del percorso guidato “Invia offerta” l’operatore economico deve inserire, **a pena di esclusione**, la propria offerta economica secondo le seguenti modalità:

1. nel campo **“Offerta economica”** il valore percentuale (%) di ribasso sull’importo posto a base di gara (al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di Legge, nonché dei soli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze) da applicarsi **ad ogni voce a corpo e a misura**. Il ribasso unico percentuale offerto dall’aggiudicatario in sede di gara si estende e si applica ai prezzi unitari;
 - a. nel campo **“di cui costi della sicurezza afferenti l’attività svolta dall’operatore economico”** la stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui dell’art. 108, comma 9, del Codice. Detti costi relativi alla sicurezza connessi con l’attività d’impresa dovranno risultare congrui rispetto all’entità e le caratteristiche delle prestazioni oggetto dell’appalto;
 - b. nel campo **“di cui costi del personale”** la stima dei costi della manodopera ai sensi dell’art. 108, comma 9, del Codice.
2. nel campo **“Costi della sicurezza derivanti da interferenza”** il valore individuato dalla Stazione Appaltante negli atti di gara, pari ad **€ 4.396,24** (ai sensi dell’art. 26, comma 5, del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.) non soggetti a ribasso.

Seppur l’articolo 41, comma 14, del Codice preveda espressamente che “i costi del personale e della sicurezza sono scorporati dall’importo assoggettato a ribasso”, è comunque fatta salva la possibilità per il concorrente di dimostrare che un eventuale ribasso anche sul costo della manodopera sia derivante da una più efficiente organizzazione aziendale (Cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 09.06.2023 n. 5665).

Ne deriva che l’importo negoziabile soggetto a ribasso può comprendere anche i costi della manodopera che dovranno essere esplicitati nell’offerta (vedi precedente punto 1, lettera b), e in caso di importo inferiore a quelli stimato dalla Stazione appaltante dovrà essere giustificato.

Nel campo **“Offerta economica complessiva”** la piattaforma mostrerà l’importo complessivo offerto, corrispondente all’importo contrattuale (importo negoziabile ribassabile, compresi costi della manodopera, costi della sicurezza derivanti da interferenza), al netto di IVA e di ogni altro opzione o rinnovo contrattuale. La percentuale di ribasso, ovvero l’offerta economica come sopra definita, sarà utilizzata per calcolare la soglia di anomalia (per le procedure a minor prezzo) o per assegnare il punteggio all’offerta economica (in casi di offerta economicamente più vantaggiosa).

Sono inammissibili le offerte che superano l’importo a base d’asta.

17. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE E INVIO OFFERTA

L’appalto è aggiudicato in base al criterio del **prezzo più basso** ai sensi dell’art. 50, comma 4, del Codice, rispetto all’importo posto a base di gara.

17.1 Invio dell’offerta

Allo step “Invia offerta” del percorso guidato, la piattaforma Sintel genera automaticamente il “Documento d’offerta” in formato .pdf, contenente tutti i dati e le dichiarazioni relativi all’offerta inseriti negli step precedenti. L’operatore economico deve scaricare tale documento sul proprio terminale e sottoscriverlo con firma digitale.

È quindi necessario, in quanto elemento essenziale dell’offerta, effettuare l’upload in Sintel del “Documento d’offerta” debitamente **firmato digitalmente (secondo le modalità indicate nella tabella al punto 15.1)**. Tutte le informazioni in merito all’essenzialità del “Documento d’offerta” e alle specifiche tecniche / procedurali sulle attività sono dettagliate nella schermata dello step 4 del percorso “Invia offerta” in Sintel, nonché nel documento allegato “Modalità tecniche per l’utilizzo della piattaforma Sintel”.

Allo step “Invia offerta” del percorso guidato l’operatore economico visualizza il riepilogo di tutte le informazioni componenti la propria offerta. L’operatore economico, per concludere il percorso guidato ed

inviare l'offerta, deve cliccare l'apposito tasto "Invia offerta". Sintel restituirà un messaggio a video dando evidenza del buon esito dell'invio dell'offerta.

18. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA

Allo scadere del termine fissato per la presentazione delle offerte, le stesse sono acquisite definitivamente dal Sistema informatico e, oltre ad essere non più modificabili o sostituibili, sono conservate dal Sistema medesimo in modo segreto, riservato e sicuro.

Le verifiche in ordine alla documentazione di gara verranno effettuate dal Seggio di gara presieduto dal Responsabile della Centrale di Committenza o da un suo sostituto.

La piattaforma garantisce il rispetto delle disposizioni del Codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza.

In ragione del fatto che la piattaforma elettronica che ha supportato le varie fasi di gara assicura l'intangibilità del contenuto delle offerte (indipendentemente dalla presenza o meno del pubblico), posto che ogni operazione compiuta risulta essere ritualmente tracciata dal sistema elettronico senza possibilità di alterazioni; in altri termini è garantita non solo la tracciabilità di tutte le fasi, ma proprio l'inviolabilità delle buste elettroniche contenenti le offerte e l'incorruttibilità di ciascun documento presentato» (Consiglio di Stato, Sezione V, 21 novembre 2017 n. 5388; Consiglio di Stato, Sezione III, 13 dicembre 2018 n. 7039; Consiglio di Stato, Sezione V, 29 ottobre 2014 n. 5337; Consiglio di Stato, Sezione III, 3 ottobre 2016 n. 4050). A tale orientamento del giudice d'appello si è allineata anche la giurisprudenza di primo grado che ha ritenuto che «nell'ambito delle procedure telematiche di evidenza pubblica, non sono necessarie sedute pubbliche per l'apertura delle offerte, come confermato dall'articolo 58, Decreto Legislativo n. 50 del 2016, che non ha codificato, in relazione alle procedure gestite in forma telematica, alcuna fase pubblica» (TAR Campania, Napoli, Sezione II, 2 marzo 2020, n. 957; TAR Veneto, Sezione III 13 marzo 2018; n. 307; TAR Puglia, Sezione III, 2 novembre 2017, n. 1112; TAR Sardegna, Sezione I, 29 maggio 2017 n. 365).

Per le suddette motivazioni non sono, pertanto, previste sedute pubbliche.

La verifica della documentazione e l'ammissione alle diverse fasi della procedura verranno svolte dai commissari di gara con propria autonomia gestionale, dopo il termine di presentazione delle offerte.

18.1 Inversione procedimentale

La Stazione appaltante, alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, si riserva di avvalersi della cosiddetta **inversione procedimentale** ai sensi dell'art. 107, comma 3, del Codice.

Con l'inversione procedimentale si procede prima alla valutazione dell'offerta economica di tutti i concorrenti e all'eventuale esclusione automatica delle offerte anomale, poi alla verifica della documentazione amministrativa del concorrente primo in graduatoria.

19. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE ECONOMICHE

Nella prima seduta pubblica virtuale, si procederà all'apertura delle buste contenenti la documentazione amministrativa, ovvero, in ipotesi di applicazione della cd. "inversione procedimentale", si procederà all'apertura della busta telematica economica.

Il Responsabile del procedimento di gara, o suo delegato, procederà all'esclusione in caso di:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto la Commissione giudicatrice/Seggio di gara ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara;
- le offerte nelle quali siano sollevate eccezioni e/o riserve di qualsiasi natura alle condizioni specificate nel Capitolato speciale d'appalto;
- le offerte che siano sottoposte a condizione;
- le offerte che sostituiscano, modifichino e/o integrino le condizioni previste dalla lex specialis di gara;
- le offerte incomplete e/o parziali;

- le offerte che non possiedano i requisiti minimi (sia le caratteristiche tecniche minime, sia i requisiti di conformità) stabiliti nel Capitolato speciale d'appalto ovvero offerte con modalità di prestazione e/o livelli di servizio che presentino modalità difformi, in senso peggiorativo, rispetto a quanto stabilito nel Capitolato speciale d'appalto;
- che non recano l'indicazione degli oneri di sicurezza aziendali propri dell'offerente e costi della manodopera.

20. ESCLUSIONE AUTOMATICA DELLE OFFERTE ANOMALE

La migliore offerta è selezionata in base al criterio del prezzo più basso ai sensi dell'art. 50, comma 4, del Codice.

Si procederà alla determinazione della soglia di anomalia mediante il ricorso al **metodo A di cui all'Allegato II.2 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.**

Qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a **5 (cinque)**, ai sensi dell'art. 54, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. si procederà all'esclusione automatica delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia determinata ai sensi del predetto metodo A di cui all'Allegato II.2 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.

L'esclusione automatica non opera quando il numero delle offerte ammesse sia inferiore a 5 (cinque).

In ogni caso la Stazione appaltante si riserva la possibilità di valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

Qualora non operi l'esclusione automatica delle offerte anomale, sono considerate anormalmente basse le offerte che superano la soglia di anomalia calcolata in base al Metodo A di cui all'Allegato II.2 del Codice.

La Stazione appaltante si riserva la facoltà di sottoporre a verifica un'offerta che, in base anche ad altri elementi, ivi inclusi i costi della manodopera, appaia anormalmente bassa.

Nel caso in cui la prima migliore offerta appaia anormalmente bassa, il RUP/Responsabile della fase di affidamento ne valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anormalmente basse, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

Il RUP/Responsabile della fase di affidamento richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenuta anomala.

A tal fine, assegna un termine non superiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP/Responsabile della fase di affidamento, esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

Il RUP/Responsabile della fase di affidamento esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

21. VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Il Seggio di gara presieduto dal Responsabile del procedimento per la fase di affidamento in quanto ufficio a ciò deputato, sulla base delle disposizioni organizzative proprie della C.U.C., procede, in relazione al concorrente che ha presentato la migliore offerta, a:

- a. controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- b. verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente bando;
- c. attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 14, se necessario;
- d. disporre, previo confronto con il RUP, l'esclusione dalla gara per i concorrenti che non soddisfino le condizioni di partecipazione stabilite dal Codice e dalle altre disposizioni di Legge vigenti al fine dell'esercizio delle proprie competenze e l'adozione dei conseguenti atti. Gli eventuali provvedimenti di esclusione della procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione.

È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

22. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

All'esito delle operazioni di cui sopra, il Responsabile della fase di affidamento, formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, trasmettendo al RUP tutti gli atti e documenti della gara per gli adempimenti e le verifiche di competenza.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, il Comune committente la gara può decidere, entro 30 (trenta) giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione.

Non si procede all'aggiudicazione dell'appalto qualora venga accertato che tale offerta non soddisfa gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X della Direttiva 2014/24/UE.

Il RUP/Responsabile della fase di affidamento procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, a verificare:

- **l'equivalenza delle tutele nel caso in cui l'aggiudicatario abbia dichiarato di applicare un contratto collettivo nazionale diverso rispetto a quello indicato dalla Stazione appaltante;**
- **l'attendibilità degli impegni assunti dall'appaltatore in relazione a quanto richiesto dal punto 9 e riguardante la stabilità occupazionale e le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate.**

Ai sensi dell'art. 17, comma 5, del Codice, l'organo competente a disporre l'aggiudicazione esamina la proposta e, se la ritiene legittima e conforme all'interesse pubblico, dopo aver verificato il possesso dei requisiti in capo all'offerente, dispone l'aggiudicazione, che è immediatamente efficace.

In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione, alla segnalazione all'ANAC, ad incamerare la garanzia provvisoria.

Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

A seguito di richiesta motivata proveniente dall'aggiudicatario, la data di stipula del contratto può essere differita purché ritenuta compatibile con la sollecita esecuzione del contratto stesso.

La garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata automaticamente al momento della stipula del contratto (art. 106, comma 7, del Codice).

La garanzia provvisoria degli altri concorrenti è svincolata con il provvedimento di aggiudicazione e perde, in ogni caso, efficacia entro 30 (trenta) giorni dall'aggiudicazione (art. 106, comma 10, del Codice).

All'atto della stipulazione del contratto l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 53, comma 4, del Codice.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto attribuibile alla Società SO.AV.A.V. srl, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

Non si applicano i termini dilatori ai sensi di quanto previsto dall'art. 18, comma 3, lett. d), del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'articolo 119, comma 3, lett. d), del Codice.

L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante, ai sensi di quanto previsto dall'art. 18, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.

Ai sensi dell'art. 17, comma 8, del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. la Società SO.SV.A.V. srl, come più volte indicato, procederà all'esecuzione anticipata del contratto nelle more della stipula del contratto.

In caso di interpello a seguito di risoluzione/recesso del contratto in corso di esecuzione, il nuovo affidamento avviene alle condizioni proposte dall'operatore economico interpellato, ai sensi dell'art. 124, comma 2, del Codice.

22.1 Spese a carico dell'aggiudicatario

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse, ivi comprese quelle di registro ove dovute, relative alla stipulazione del contratto.

La Società SO.SV.A.V. srl comunicherà all'aggiudicatario l'importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento.

22.2 Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii.

L'affidatario deve comunicare all'Amministrazione aggiudicatrice Soc. SO.SV.A.V. srl:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro 7 (sette) giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica.

In caso di persone giuridiche, la comunicazione de quo deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura.

L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500,00 a 3.000,00 Euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori, si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti, diversi dal bonifico bancario o postale, che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

23. CLAUSOLA SOCIALE E ALTRE CONDIZIONI PARTICOLARI DI ESECUZIONE

Il presente appalto non è soggetto a clausole di stabilità occupazionale.

I criteri ambientali minimi ex art. 57, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., applicabili all'appalto in oggetto sono:

- D.M. 23 giugno 2022 "Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi" (GU Serie Generale n. 183 del 06/08/2022).

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, nel Codice di comportamento dell'Amministrazione aggiudicatrice e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, nonché nella sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO.

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito internet istituzionale dell'Amministrazione aggiudicatrice di riferimento dove è possibile leggere i predetti documenti.

24. ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle piattaforme di e-procurement, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 35 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità indicate all'articolo 36 del Codice.

25. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo di Brescia.

26. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. ed artt. 6, 13 e 14 del Regolamento GDPR UE 679/2016 in materia di protezione dei dati personali (GDPR), l'Unione Comuni Alta Valle Camonica - CUC e la società SO.SV.A.V. srl, in qualità di titolare del trattamento, informa che i dati personali acquisiti per la complessiva procedura di affidamento, ivi compresa la fase per la presentazione dell'offerta, nonché per la stipula del contratto, formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti del concorrente.

I dati forniti nell'ambito della complessiva procedura di affidamento vengono acquisiti dall'Amministrazione ai fini della partecipazione alla procedura e relativi adempimenti di Legge, ivi inclusa la verifica della sussistenza dei requisiti necessari per la qualificazione, la partecipazione e per la sua aggiudicazione, nonché in adempimento a precisi obblighi derivanti dalla normativa nazionale e/o comunitaria.

I dati da fornire da parte del concorrente aggiudicatario vengono acquisiti dal Comune competente ai fini della stipula e dell'esecuzione del contratto, ivi compreso gli adempimenti contabili ed il pagamento del corrispettivo contrattuale.

IL RESPONSABILE DELLA FASE DI AFFIDAMENTO

Stefania Testini ()*

() firma autografa sostituita con indicazione a stampa del nominativo del
soggetto responsabile ai sensi del d.lgs. 39/93 art. 3*

Allegati presenti sulla piattaforma Sintel

- Domanda di partecipazione
- Modello A - Dichiarazione requisiti
- Modello B - Offerta
- DGUE Request (Documento di Gara Unico Europeo in formato .xml)
- Patto d'integrità